



Filippo CUFARI

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nei luoghi di lavoro

TRENITALIA spa – Divisione Trasporto Regionale della Toscana

Piazza della Vittoria, 45 - 57125 LIVORNO Tel/fax 0586 896691 Cell. 03357672934

11mar2005_DIS_Minuetto.doc

11 marzo 2005



Al responsabile della Direzione Trasporto Regionale Metropolitano
della Toscana - TRENITALIA spa
Piazza dell'Unità Italiana, 1
FIRENZE
fax 055235 2475

Al responsabile ITR Firenze - FIRENZE
fax 055235 2436

All'ing. Bencivenga
responsabile Servizio Prevenzione e Protezione dai Rischi nei luoghi di lavoro
c/o TRENITALIA s.p.a. - Divisione Trasporto Regionale - Direzione Regionale Toscana - Produzione
piazza dell'Unita Italiana, n°1
FIRENZE

E p.c. (per e-mail): al signor Riccardo Conti
Assessore ai Trasporti della Regione Toscana

All'ing. Marco Masi
Responsabile U.O.C. Prevenzione e Sicurezza
Dipartimento del Diritto alla Salute - Regione Toscana – FIRENZE

ai referenti SA 8000: m.bava@trenitalia.it
Referenti SGS Italia S.r.l.: marina.piloni@sgs.com

RSU 64 TMR Toscana - FIRENZE

Oggetto: rotabili "MINUETTO" e Sistema Informativo di Condotta (DIS).

Sono venuto a conoscenza che i rotabili in oggetto sono dotati di DIS e privi di registratore tachigrafico degli eventi.

Sul sistema DIS di cui sopra avevo già inviato a codesta DTR Toscana (in data 17 novembre 2002) una lettera alla quale il datore di lavoro non ha mai dato riscontro.

Ad ogni buon conto, la scelta di mantenere in circolazione mezzi privi di registratore tachigrafica degli eventi:

- 1) è in contrasto con quanto stabilito dalla disposizione di RFI n° 1/2003 (punto 1.21.e);
- 2) è in contrasto con quanto stabilito dall'art. 21.20 dell'IPCL ("*Termine corsa*");
- 3) lede il diritto alla difesa (art. 111 della Costituzione Italiana; Titolo VI del Codice Penale: "*Persona offesa dal reato*") da parte del macchinista che, in caso di inconveniente di esercizio ad esso riconducibile (ma non necessariamente imputabile) si troverebbe in posizione subalterna rispetto al datore di lavoro il quale avrebbe accesso diretto ad informazioni la cui gestione, completezza e certezza non sarebbero garantite se non in virtù di un astratto principio di lealtà non esigibile né rivendicabile in tali casi;
- 4) è in contrasto con quanto stabilito dall'art. 4 della legge 300/70 ("*Impianti audiovisivi*") che recita: "*...E' vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori...Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, **ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori**, possono essere installati*

soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna...";

5) non è giustificata dalla eventuale presenza a bordo (allo stato, sconosciuta ed eventualmente da sottoporre agli obblighi di cui all'art. 4 legge 300/70 menzionata) di altra apparecchiatura "informatica" di registrazione degli eventi di condotta in quanto essa, in caso di inconveniente di esercizio, per gli stessi motivi descritti al precedente punto 3).

Corre l'obbligo sottolineare che, in via generale, non esiste alcun pregiudizio rispetto all'apparecchiatura DIS ma, a questo proposito, ritengo indispensabile prevedere per il Personale di Condotta, un quadro di tutele comprendenti:

- l'esatta conoscenza della tipologia di parametri registrati e/o trasmessi dal sistema; è infatti inaccettabile che il Personale non conosca su quali parametri viene controllato il suo operato;
- l'omologazione di ogni singola apparecchiatura, periodico controllo di efficienza e piombatura da parte di un ente di certificazione esterno al Gruppo FS;
- garanzie procedurali in caso di rilevazione dei dati, sia in seguito ad incidente/irregolarità che di controllo a campione, che tutelino i diritti di difesa del Personale di Condotta interessato.

Ad ogni buon conto rimane il fatto che il sistema DIS non è ancora in funzione, e ciò aggrava ancora di più la scelta unilaterale di codesto datore di lavoro, di consentire la circolazione di rotabili privi di sistema per la registrazione tachigrafica degli eventi di condotta.

In attesa della realizzazione di quanto esposto

DIFFIDO

il datore di lavoro dal consentire la circolazione di mezzi ("MINUETTO" compresi) privi di registratore tachigrafico degli eventi di condotta, ovvero dall'imporre (con qualunque mezzo od argomento) al pdm la presa in consegna di tali mezzi.

Nel frattempo darò indicazione al pdm - nel pieno rispetto delle attribuzioni riconosciutemi dal dlgs 626/94, art. 19/h - di non utilizzare siffatti rotabili.

Cordiali saluti.

